



Roma, 20 GEN. 2000 19' []


*Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Divisione
Prot. N. 30359 Posix.

Servizi fitosanitari
regionali
LORO SEDI

Oggetto: Sementi prodotte al solo scopo di essere esportate verso Paesi terzi.



e p.c.: Ispettorato Centrale Repressione Frodi
SEDE

ENSE
Via F. Wittgens, 4
20124 MILANO

Come è noto a codesti Servizi fitosanitari, la problematica relativa ai materiali sementieri prodotti nel territorio nazionale al solo scopo di essere esportati verso paesi terzi è stata discussa in diverse occasioni nelle riunioni del Servizio fitosanitario nazionale.

Al fine di assicurare una uniforme applicazione delle norme sia sementiere che fitosanitarie, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni di norma che regolano l'intera problematica.

Le sementi prodotte in Italia al solo scopo di essere destinate all'esportazione verso un Paese terzo, possono essere considerate escluse dalla disciplina sementiera nazionale nonché da quella fitosanitaria relativa ai requisiti comunitari qualora, in tutte le fasi della commercializzazione, sia evidenziata e provata la destinazione verso Paesi non appartenenti alla Comunità Europea.

Al riguardo si precisa che, anche se tali sementi possono non rispondere ai requisiti di cui alle normative suddette, devono comunque essere soddisfatte alcune disposizioni che vengono riassunte di seguito:

- al momento dell'ingresso nello stabilimento le sementi devono essere annotate nel registro di carico e scarico dei prodotti sementieri di cui all'articolo 5 della legge 1096/71;
- le sementi devono essere commercializzate in partite omogenee e confezionate in imballaggi chiusi tali che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura (articolo 11 della legge 1096/71);
- gli imballaggi devono essere muniti del cartellino del produttore di cui all'articolo 11 della legge 1096/71;



Roma, 19.....

*Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali*

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Divisione

Prot. N. Posix.

Pertanto al fine di garantire il rispetto di tali disposizioni, le Ditte interessate all'esportazione di sementi non certificate destinate unicamente a Paesi terzi, devono provvedere ad indicare nel prescritto cartellino del produttore, già dall'uscita dal campo di produzione, la seguente dicitura: " **semente destinata all'esportazione verso Paesi terzi**". Tale dicitura deve essere riportata sia nel documento di trasporto che nella fattura commerciale ogni volta che il prodotto è soggetto ad una cessione.

Le ditte, inoltre, quando annotano la semente nel registro di carico e scarico, devono evidenziare che si tratta di un prodotto sementiero destinato a Paesi terzi.

Per il rilascio del certificato fitosanitario di esportazione, le ditte devono contattare, almeno 14 giorni prima, il Servizio fitosanitario regionale competente, il quale provvederà al campionamento del seme per la ricerca dei patogeni da quarantena in accordo con la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali.

Qualora la semente sia destinata ad un Paese terzo la cui normativa prevede l'assenza di infestanti, la partita deve essere accompagnata dal certificato "ISTA ORANGE" o su richiesta dell'esportatore, e a sue spese, deve essere campionata dal Servizio fitosanitario regionale competente e sottoposta ad analisi in un idoneo laboratorio.

IL DIRETTORE GENERALE

A. J. S. C.

BF/semi non certificate

my